

Regolamento affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria**art. 1, comma 2, lett. a) e b) DL 76/2020 e art. 36 D.Lgs 50/2016****modificato dall'art 51 D.L. 77/2021****convertito dalla L. 108/2021***Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 2/17040 del 23/11/2021 ed**Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 4/17081 del 22/02/2022*

1

PREMESSA	pag. 3
DISPOSIZIONI GENERALI	
1. PRINCIPI COMUNI	pag. 3
2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	pag. 5
3. VALORE STIMATO DI UN APPALTO	pag. 6
4. PROGRAMMAZIONE	pag. 7
5. AVVIO DEL PROCEDIMENTO	pag. 7
6. REQUISITI GENERALI E SPECIALI	pag. 8
7. ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI	pag. 9
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	pag. 11
1. CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD € 139.000 E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 150.000	pag. 11
Consultazione degli operatori economici	pag. 12
2. CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 139.000 e DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A €150.000 E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA DI CUI ALL'ART. 35 DEL D.LGS. 50/2016	



.....	pag. 12
Indagine di mercato.....	pag. 13
Invito alla procedura	pag. 14
Lavori in amministrazione diretta	pag. 14
OBBLIGHI DI UTILIZZO STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE	pag. 15
VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI	pag. 15
GARANZIE	pag. 16
AGGIUDICAZIONE	pag. 16
STIPULA DEL CONTRATTO	pag. 16
PROROGA E RINNOVO	pag. 17
VERIFICA DELLE PRESTAZIONI	pag. 18
COMUNICAZIONI	pag. 18
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA	pag. 18



PREMESSA

Gli affidamenti di appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria sono oggi disciplinati dall'art. 1 del D.L. 76/2020, come modificato dall'art.51 del DL 77/2021, dall'art.36 del D.Lgs 50/2016 e dalla Linea Guida di Anac n.4 nelle parti non abrogate dalle normative sopravvenute.

Le soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art.35 comma 1 del Codice, sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea; il Regolamento n.2170/2015 prevede, a far data dal 01.01.2020, le seguenti soglie:

- a) € **5.350.000** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) € **214.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni diverse dalla autorità governative centrali;
- c) € **750.000** per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX del codice.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. PRINCIPI COMUNI

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure di cui al citato art. 1 del DL 76/2020 comportano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. In particolare, occorre garantire, in aderenza:

- a) al principio di **economicità**, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto (es. divieto di ripetizione di attività,



- divieto di aggravamento del procedimento, ecc.);
- b) al principio di **efficacia**, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
 - c) al principio di **tempestività**, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) al principio di **correttezza**, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) al principio di **libera concorrenza**, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati (garantire piena partecipazione di tutti gli operatori);
 - f) al principio di **non discriminazione** e di **parità di trattamento**, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) al principio di **trasparenza e pubblicità**, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) al principio di **proporzionalità**, l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) al principio di **rotazione degli inviti e degli affidamenti**, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
 - j) ai **criteri di sostenibilità energetica e ambientale**, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - k) al principio di **prevenzione e risoluzione di conflitti di interesse**, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione di conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto.



Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

A tal fine, ai sensi dell'art. 51 del Codice, la stazione appaltante prevede la suddivisione degli appalti in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture e motivala mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito.

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Per ogni singola procedura di affidamento l'Azienda individua un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione e di esperienza professionali previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida dell'Anac n. 3.

Il Responsabile Unico del Procedimento svolge i compiti previsti all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, dalle Linee guida ANAC quali, a titolo meramente esemplificativo:

- l'individuazione della copertura della spesa prevista;
- l'acquisizione del codice identificativo gara (CIG) e, quando richiesto, del codice unico di progetto (CUP) prima della procedura di individuazione del contraente;
- l'effettuazione delle operazioni di acquisizione delle informazioni o di svolgimento di indagini esplorative di mercato finalizzate all'individuazione dell'operatore economico con il quale procedere ad affidamento diretto;
- l'effettuazione delle operazioni di ammissione degli operatori economici alle procedure negoziate e alle gare;
- l'adozione dei provvedimenti di ammissione e di esclusione degli operatori economici nelle procedure di gara;
- il sorteggio ed effettuazione della procedura per la rilevazione delle offerte anormalmente



- basse, sia in caso di utilizzo del criterio del minor prezzo sia in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in base al miglior rapporto qualità-prezzo;
- l'effettuazione delle operazioni di verifica dell'anomalia dell'offerta, anche con eventuale ausilio di altri soggetti in base a quanto disposto dalle linee guida dell'ANAC;
 - la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici in relazione alla partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal presente documento;
 - le funzioni di responsabile dei lavori.

L'Azienda può sostituire il RUP, con provvedimento motivato, anche nel corso della realizzazione dell'intervento, per esigenze organizzative o per ragioni di opportunità.

Per le forniture ed i servizi, il RUP assume, di norma, anche la funzione di "Direttore dell'esecuzione", come previsto all'art.111 comma 2 a meno che l'Azienda o il RUP non deleghino tale incarico ad un soggetto diverso.

3. VALORE STIMATO DI UN APPALTO

Il valore stimato di un appalto del contratto va calcolato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA e deve tener conto di eventuali opzioni o rinnovi stabiliti espressamente nei documenti di gara.

Il valore stimato deve essere quantificato al momento dell'avvio della procedura di affidamento del contratto.

Nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti, il valore complessivo dell'appalto è dato dalla somma dei singoli lotti.

Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Nel caso di forniture e servizi che presentano caratteri di ripetitività o destinati ad essere rinnovati ed al fine di stabilire la procedura da utilizzarsi, il valore si determina considerando il valore speso nei



12 mesi precedenti o l'esercizio finanziario precedente (eventualmente rettificato al fine di tener conto di variazioni di quantità o di valore).

4. PROGRAMMAZIONE

In esecuzione dell'art. 21 del codice, l'Azienda adotta con Delibera del Consiglio di Amministrazione, il programma triennale dei lavori di importo stimato pari o superiore a € 100.000,00, nonché quello biennale degli acquisiti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a € 40.000,00 e i relativi aggiornamenti annuali, provvedendo ai conseguenti obblighi di comunicazione e pubblicazione all'albo dell'Azienda e sul sito internet, come disposto dalla normativa vigente. Il programma triennale dei lavori è successivamente approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio di previsione.

La programmazione può essere modificata durante l'anno secondo quanto disposto dal D.M. 16 gennaio 2018, n. 14.

5. AVVIO DEL PROCEDIMENTO

La procedura per l'affidamento di lavori, servizi e forniture deve sempre essere avviata a seguito di un **provvedimento di autorizzazione a contrarre** (art.32 comma 2), a monte del quale deve essere verificata la copertura della spesa, che deve trovare traccia nel dispositivo di autorizzazione a contrarre. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, il provvedimento contiene, almeno:

- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare (la motivazione istituzionale a sostegno dell'avvio della procedura finalizzata all'acquisto del bene, del servizio, del lavoro);
- le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono acquistare;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;



- le principali condizioni contrattuali.

L'autorizzazione a contrarre è rilasciata dal Direttore dell'Azienda con proprio specifico atto contenente gli elementi sopra indicati, su proposta del Dirigente competente.

Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre e di aggiudicazione adottata all'esito dell'affidamento, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016

6. REQUISITI GENERALI E SPECIALI

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei seguenti requisiti minimi speciali richiesti dalla stazione appaltante:

- idoneità professionale: può essere richiesto all'operatore economico l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- capacità economica e finanziaria: può essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale, ad esempio, un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento: potrebbe essere richiesta l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria e per l'importo dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità



economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. L'attestato di qualificazione SOA è obbligatorio per l'appalto di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000.

Per appalti di importo superiore a 40 mila euro l'autocertificazione del possesso dei requisiti avviene per tramite del modello di dichiarazione DGUE (Documento di gara unico europeo).

7. ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinviato al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente.

Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

La rotazione non si applica:

- quando l'Azienda realizza una procedura invitando tutti gli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse alla partecipazione, senza operare alcuna limitazione al numero degli OE;



- quando l'Azienda realizza una procedura invitando tutti gli operatori economici iscritti all'Elenco Fornitori Aziendale per la categoria merceologica oggetto dell'affidamento, senza operare alcune limitazione al numero degli OE;
- nelle more dell'espletamento di una procedura in corso qualora il cambio dell'operatore economico comportasse un notevole disagio, tecnico e/o economico;
- per appalti di importo inferiore a 1.000,00 €;
- qualora, a seguito della pubblicazione di un avviso di indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse unitamente all'acquisizione diretta del preventivo da parte di tutti gli operatori interessati quindi senza che sia operata alcuna limitazione al numero degli OE concorrenti, il preventivo pervenuto da parte dell'operatore economico uscente sia risultato il più favorevole o l'unico ammesso e sia possibile valutarne la congruità anche solo mediante confronto con prezzi per prodotti/servizi/lavori analoghi rilevabili on line o su cataloghi elettronici o mediante confronto con i prezzi di convenzioni/accordi quadro stipulati da CONSIP o mediante confronto con il precedente affidamento e/o l'oggetto dell'affidamento sia costituito da prestazioni standardizzate per le quali la congruità del prezzo non necessita di confronto tra più preventivi, nel caso in cui l'affidamento abbia per oggetto prestazioni standardizzate per le quali la motivazione della scelta del contraente non necessita del confronto di più preventivi, si potrà procedere all'affidamento all'OE uscente senza che sia necessaria un'ulteriore motivazione ai fini dell'affidamento stesso.

Fatto salvo quanto sopra previsto l'affidamento o l'invito ad un operatore economico uscente ha carattere eccezionale e deve essere motivato con riferimento alla particolare struttura del mercato, al grado di soddisfazione maturato nella precedente esperienza contrattuale e alla competitività della sua offerta rispetto alla media delle altre offerte.



PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

**1. CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD € 139.000 E
LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 150.000**

Contratti di importo inferiore ad € 5.000	<u>affidamento diretto</u> anche senza previa consultazione di più operatori economici
Contratti di importo pari o superiore ad € 5.000 e inferiore ad € 40.000	<u>affidamento diretto</u>, previa richiesta scritta di preventivo ad almeno 3 operatori economici
Contratti di importo pari o superiore ad € 40.000 e inferiore ad € 139.000 per servizi e forniture o 150.000 per lavori	<u>affidamento diretto</u>, previa richiesta scritta di preventivo ad almeno 5 operatori economici

Si può comunque prescindere dai preventivi quando:

- sussistono motivi di urgenza da motivare nell'atto di aggiudicazione;
- nel caso in cui la congruità della offerta presentata sia giustificabile anche in assenza di altri preventivi pervenuti;
- nel caso di unico operatore economico presente nell'elenco fornitori;
- in caso di prestazioni standardizzate per le quali la congruità del prezzo non necessita di confronto tra più preventivi;



- in caso di prestazioni complementari per le quali l'affidamento ad operatore diverso comporterebbe notevoli disagi tecnici ed economici;
- in caso di proroga tecnica nelle more dell'espletamento di una procedura in corso.

Consultazione degli operatori economici.

La scelta dell'affidatario deve essere motivata adeguatamente con riferimento ai principi generali e alle caratteristiche e congruità del prezzo della fornitura o del servizio che si intende acquisire.

Nel caso di consultazione di più operatori, la scelta degli operatori economici da consultare avviene sulla base di informazioni desunte dal mercato, anche mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet e di ogni altro mezzo idoneo, riguardanti le caratteristiche dei beni, i prezzi, le caratteristiche di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa degli operatori.

La richiesta dei preventivi agli operatori economici deve avere forma scritta e deve essere protocollata; del pari, anche i preventivi devono avere forma scritta e devono essere protocollati.

L'**affidamento** avverrà a seguito di negoziazione sulla base di elementi predeterminati ed indicati in ordine decrescente di importanza nella richiesta di preventivo o in base al solo prezzo qualora questo sia l'unico elemento di valutazione richiesto.

2. CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 139.000 E DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A €150.000 E INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA DI CUI ALL'ART. 35 DEL D.LGS. 50/2016

<p>Contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000,00 € inferiore alle soglie comunitarie</p>	<p><u>procedura negoziata</u> previa consultazione, ove esistenti, <u>di almeno 5</u> operatori economici individuati mediante <u>indagine di mercato</u>, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti ed anche di una diversa dislocazione territoriale.</p>
<p>Contratti di LAVORI di importo pari o superiore a 150.000,00 e inferiore a 1.000.000 €</p>	



Contratti di LAVORI di importo pari o superiore a 1.000.000 € e inferiore al valore della soglia comunitaria

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici individuati mediante indagine di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti ed anche di una diversa dislocazione territoriale.

Indagine di mercato

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Ai fini dell'individuazione delle imprese da invitare, il RUP pubblica apposito avviso sul sito internet dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la sezione "Bandi di gara e contratti" - "Bandi di gara" - indicante almeno:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;



- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura (il RUP può riservarsi la facoltà di procedere alla selezione degli operatori da invitare mediante sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso);
- i criteri di selezione degli operatori economici da invitare;
- le modalità per prendere contatto con l'Azienda;
- Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

La durata della pubblicazione sul sito è individuata nella linea guida allegata.

Per tutta la vigenza del decreto semplificazione la durata della pubblicazione può essere ridotta a 7-10 giorni.

Invito alla procedura.

Gli operatori economici selezionati sono invitati, contemporaneamente a presentare offerta. Le offerte dovranno pervenire su una piattaforma telematica individuata dall'Azienda o, in alternativa e se in presenza di Metaprodotto attivo, sul MePa.

L'invito deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, indicando gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;



- h) la richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

Lavori in amministrazione diretta.

L'Azienda può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta.

I lavori in amministrazione diretta sono disposti dal RUP ed effettuati mediante personale dipendente, o eventualmente assunto per l'occasione, con impiego di norma di materiali e di mezzi di proprietà della stessa Azienda o acquistati/noleggiati.

Nel caso di acquisto di materiali e/o noleggio dei mezzi necessari, si applicano le procedure sopra indicate.

Il responsabile del procedimento, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta, appronta:

- a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene su cui si deve intervenire;
 - l'esatta indicazione dei lavori;
 - le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
- b) un preventivo di spesa, nel quale sono indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla relazione sopra citata;

Si può procedere con il sistema dei lavori in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento, nel rispetto delle norme contenute nel presente documento.

OBBLIGHI DI UTILIZZO STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE

Per appalti di importo superiore a € 5.000 nell'esecuzione delle procedure di affidamento il RUP dovrà utilizzare il portale telematico



VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI

La procedura di gara realizzata per tramite di strumenti elettronici obbliga il RUP a verificare esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di cui all'articolo 83 del d.lgs 50/2016.

Per gli acquisti realizzati al di fuori di un mercato elettronico il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di ordine speciale, qualora richiesti nella lettera di invito, dovranno essere attestati mediante presentazione di apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000.

Le modalità di verifica sono dettagliate nella linea guida allegata.

Quando l'affidamento avviene per tramite dell'utilizzo di mercati elettronici le verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art.80 sono meramente facoltative ai sensi di quanto disposto dal MIT con parere 845 del 09.02.2021.

Nel caso in cui oggetto di affidamento sia una delle attività imprenditoriali di cui al comma 53 dell'art.1 della L.190/2011 deve sempre essere effettuata la verifica del possesso dell'iscrizione alla white list.

GARANZIE

Si rimanda a quanto specificato nella linea guida allegata

In vigore del Decreto Semplificazioni è facoltà dell'Azienda non chiedere la cauzione provvisoria nelle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria.

AGGIUDICAZIONE

La sottoscrizione del provvedimento di aggiudicazione spetta al Direttore di Ater.

STIPULA DEL CONTRATTO

Si applica quanto disposto dall'art.32 comma 14 del d.lgs 50/2016 e dettagliato nella linea guida n.4 di ANAC.



Il contratto deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) codice identificativo della gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, L. 16.01.2003, n. 3 l'eventuale codice unico di progetto (CUP);
- b) l'elenco dei lavori, delle forniture o dei servizi o i riferimenti agli elaborati progettuali;
- c) i prezzi unitari per lavori, servizi e le forniture a misura e l'importo degli interventi affidati a corpo;
- d) le modalità e le condizioni di esecuzione;
- e) il termine di adempimento delle prestazioni;
- f) le modalità di pagamento;
- g) le penali in caso di ritardo o errato adempimento, nei limiti fissati dall'art. 113 bis, D.Lgs. 50/2016;
- h) la possibilità di risolvere il contratto in danno, previa denuncia scritta della stazione appaltante, in caso di inadempimento;
- i) clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
- j) Documento valutazione rischi interferenza (D.U.V.R.I.), quando prescritto.

I contratti di appalto vengono stipulati, a pena di nullità, in modalità elettronica, con scrittura privata. In caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata.

Il contratto deve essere assoggettato al bollo secondo quanto disposto dal DPR 642/1077.

PROROGA E RINNOVO

La proroga del contratto d'appalto può essere disposta solo se prevista come clausola od opzione nei documenti di gara, il contratto sia ancora in corso di esecuzione e sia limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.



In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Azienda.

L'Amministrazione ha facoltà di rinnovare un contratto, alle medesime condizioni del contratto originario, qualora la volontà di avvalersi della facoltà di rinnovo sia resa esplicita all'interno del disciplinare di gara e che l'opzione di rinnovo sia stata computata nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

E' sempre vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dal presente documento.

VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

L'acquisizione di beni, servizi e lavori è soggetta ad attestazione di regolare esecuzione o a collaudo secondo le condizioni indicate nei capitolati di gara.

Tale attestazione può consistere nel visto per regolare esecuzione del servizio e/o per controllo qualitativo/ quantitativo della merce rilasciato dal RUP tramite visto sulla fattura ovvero mediante sottoscrizione della liquidazione della stessa.

Per i lavori, il certificato di regolare esecuzione viene rilasciato dal Direttore dei Lavori.

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alle procedure di affidamento sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, devono essere garantiti l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e la successiva Delibera dell'ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016 prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con



riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, le informazioni ivi previste (struttura proponente oggetto, importo, elenco operatori invitati, aggiudicatario, tempi, ecc.)

Le stesse sono pubblicate ed aggiornate tempestivamente sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti"

Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Azienda pubblica tali dati anche in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto (XML).

Gli obblighi di pubblicazione di cui sopra riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente a prescindere dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta all'esito di un confronto concorrenziale o con affidamenti diretti e dalla preventiva pubblicazione di un bando o di una lettera di invito.

Nel rispetto delle previsioni dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dati e le informazioni di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 sono pubblicati sul sito web delle Amministrazioni e degli Enti per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino alla conclusione del contratto stipulato all'esito della procedura di affidamento cui fanno riferimento.

Ai sensi dell'art.29 del codice, **tutti gli atti della procedura per l'affidamento e l'esecuzione** devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Per affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere anche l'indicazione dei soggetti invitati.

